



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail: ufficioservizisociali@comunedinovaradicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n°14

del 10.06.2021

Oggetto: Brucellosi bovina azienda Ferrara Carmelo.

IL SINDACO

Vista la nota Prot. n°2087 del 21.04.2021 del Servizio Veterinario del Distretto di Barcellona P.G. dalla quale risulta che nell'allevamento sito in contrada Ruzzolino agro di Novara di Sicilia, codice aziendale IT062ME055, si sono verificati n° 1 casi di brucellosi bovina negli animali di cui è proprietario e conduttore il Sig. Ferrara Carmelo nato a Fondachelli il 14.04.1955 e residente a Novara di Sicilia in via Ruzzolino;

Visto il rapporto di prova n°2906 del 21.04.2021 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sezione di Barcellona P.G.;

Visto il T.U. LL.SS. N. 1265 DEL 27.07.1934;

Visti gli art. 10 e 106 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. N° 320 del 08.02.1954;

Vista la Legge n.615 del 09.06.1964 e s.m.;

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978;

Vista la Legge n. 296 del 28.05.1981;

Visto il DPR n.256/85;

Visto il D.M. 28.03. 1989;

Vista la Circolare Ass. n.510 del 29.12.1989;

Visto il O.M. 28.06.1991;

Visto il D.M 651/94;

Visto il D.A. n.31361 del 17.03.2000;

Vista l' Ordinanza Ministeriale del 14.11.2006;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;

Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Messina, distretto di Barcellona P.G.;

ORDINA

Al Sig. Ferrara Carmelo, responsabile aziendale:

1. Il sequestro di tutto l'allevamento;

2. I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. Ferrara Carmelo e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;

3. Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 giorni dalla data di notifica del mod. 2/33 d parte del Servizio Veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;

4. I feti, i capi nati morti, i capi morti di brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;

5. Il latte proveniente dai bovini infetti può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;

6. Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71°C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente;

7. Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;

8. Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;

9. Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;

10. Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario dell'ASP di Messina, distretto di Barcellona P.G. di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione d'urgenza;

11. Divieto di fare coprire i bovini dell'azienda indicata, da animali di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;

12. Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello (DPR 320/54).

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Messina, distretto di Barcellona P.G. VV. UU., VV. SS. e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dr. Girolamo Bertolami